



ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE

del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Organizzativa di Supporto

BARI

✉ Viale F.sco De Blasio n. 5 - c.a.p. 70132
☎ 080.582.05.11
Fax 080.531.33.65
C.F. 80054330586
P. IVA. 02118311006

L'anno duemilaundici il giorno del mese di

**CONTRATTO D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI VARIE TIPOLOGIE DI GAS PER LA SEDE
DELL'ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - (IRSA)
UNITÀ ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO
BARI**

**AUTORITÀ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI –
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 27015036CB**

TRA

L'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche C.F. 80054330586 - P.I. 02118311006, con Sede in Monterotondo (Roma) Via Salaria km 29,300, di seguito indicata per brevità IRSA, e rappresentata dal suo Direttore Dott. Maurizio PETTINE domiciliato per la sua carica presso la Sede di Monterotondo (Roma)

E

La Società _____
rappresentata dal Sig. _____ – in qualità di _____
giusto certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di _____ il
_____, con sede in _____ Via
_____ avente - P. IVA n. _____ si
conviene e si stipula quanto segue.

Con Determina del Direttore dell'IRSA n. **0002112** del **27/04/2011**, è stata indetta una procedura in economia per l'affidamento la fornitura di varie tipologie di gas, per il periodo dal _____ al _____, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i..

Che, con Determina n. del, la fornitura del suddetto servizio è stata aggiudicata in favore della Società che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Che tra le parti contraenti si è stabilito di addivenire alla stipula del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le premesse normative formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le parti, come in premessa generalizzate, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto di fornitura di vari tipologie di gas per la sede del C.N.R.-IRSA sita in Viale F.sco De Blasio n. 5 – Z.I. BARI, secondo le prescrizioni descritte

nel capitolato d'appalto, nonché, del disciplinare tecnico tutti facenti parte integrante del presente contratto.

La Società, successivamente indicata per brevità Società, assume l'incarico di fornire vari tipi di gas, in base alle necessità del C.N.R.-IRSA, che dovranno essere comunicate tramite ordini, nei modi e nei tempi specificati e descritti sia nel Disciplinare Tecnico che nel Capitolato d'appalto, che fanno parte integrante del presente contratto.

ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dall' _____ fino al _____.

Il C.N.R.-IRSA si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni, fino ad un periodo massimo pari a mesi 6 (sei).

È escluso, in maniera tassativa, il rinnovo tacito.

La fornitura dovrà essere effettuata, in base alle reali necessità, mediante ordinativi che verranno inviati a mezzo FAX alla Società.

In detti ordinativi verrà indicato/i il/i tipo/i e le quantità del/i gas.

Gli ordinativi potranno essere revocati entro 24 ore lavorative dalla trasmissione dei FAX.

È riconosciuto alla Società la fornitura di un quantitativo minimo di gas per un controvalore pari ad **€10.000** oltre IVA.

Le richieste potranno essere effettuate in quantità e tipi di gas a scadenze non prestabilite.

La Società non può rifiutarsi di fornire il gas ordinato per sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con il C.N.R.-IRSA. La sospensione unilaterale della fornitura da parte della Società costituisce inadempienza grave, tale da motivare la risoluzione del presente contratto.

Il C.N.R.-IRSA U.O.S. di Bari garantisce alla Società aggiudicataria un quantitativo minimo di gas per un controvalore pari ad **€10.000=** oltre IVA sulla base delle varie tipologie di gas indicate nel disciplinare tecnico.

Pertanto, il C.N.R.-IRSA U.O.S. di Bari effettuerà gli ordini, per la fornitura dei vari gas, in base alle sue reali necessità, facendo salva la quantità minima, fino ad un massimo di **€40.000=** oltre IVA.

Decorso il primo anno l'IRSA, potrà recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni prima, mediante Raccomandata A/R, anticipata a mezzo FAX, facendo salvo il quantitativo minimo garantito di ordinativi di gas.

È vietato modificare unilateralmente i termini di consegna ed il costo dei gas ordinati.

L'aggiudicazione è vincolata all'accettazione da parte della Ditta prescelta delle eventuali variazioni, che l'Istituto ritenga, a suo insindacabile giudizio, necessario introdurre. Variazioni che, peraltro, devono essere limitate alla casistica elencata nell'art. 311 del D.P.R. N. 207 del 5/10/2010, ed apportate dalla Ditta medesima all'Offerta. In caso di non accettazione, l'Istituto si riserva il diritto di provvedere all'aggiudicazione alla Ditta seconda classificata nella Graduatoria di Merito, predisposta in sede di gara, o di non procedere all'aggiudicazione.

ART.3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'IRSA per la fornitura, su ordine, dei gas di cui al disciplinare tecnico, si atterrà a quanto stabilito in sede di gare nell'offerta economica.

Il corrispettivo è comprensivo degli oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza calcolati sulla base del DUVRI allegato e degli oneri per la sicurezza specifici dell'attività d'impresa, sono pari ad € _____ oltre IVA.

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza da interferenza, la Stazione Appaltante ha ritenuto di valutare, a proprio carico, in zero euro l'incidenza degli stessi sul costo complessivo della fornitura

ART. 4 – CONTENUTO DELLA FORNITURA DEI GAS

La fornitura dei gas ordinati dall'IRSA U.O.S. di Bari, dovrà avvenire nei tempi e nei modi indicati e specificati nel Disciplinare Tecnico che qui si intende integralmente riportati e che fa

parte integrante del presente contratto, e pertanto, entro **4 (quattro) giorni** dall'ordine, con esclusione dei giorni in cui gli uffici sono chiusi per festività o ferie.

I tempi di consegna potranno subire delle variazioni che dovranno essere sempre preventivamente concordate tra le parti.

Il C.N.R.-IRSA UOS di Bari si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta eventuali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria per le centrali di decompressione di primo stadio e alla relativa rete di erogazione dei gas compressi, previa richiesta ed accettazione di preventivo da concordarsi con l'ufficio tecnico della Società.

ART.5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Società provvederà ad emettere fattura, redatta nel rispetto della vigente normativa, sulla quale dovranno essere obbligatoriamente annotati: numero della determinazione di affidamento del servizio e numero di spesa, il Codice Identificativo Gara (CIG), oltre al tipo e alla quantità del gas ordinato. La fattura dovrà essere intestata al C.N.R.-IRSA U.O.S. sede di Bari.

Inoltre, con cadenza trimestrale, l'IRSA provvederà a richiedere presso lo sportello unico previdenziale idonea certificazione attestante il regolare versamento contributivo, previdenziale ed assistenziale per i lavoratori (DURC).

La fattura, previa verifica ed attestazione di conformità dei gas consegnati, verrà liquidata mediante bonifico bancario, entro 30 (TRENTA) giorni.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 la Società si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall'accessione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Impegnandosi sin da ora, a comunicare al C.N.R.-IRSA UOS di Bari ogni modificazione che dovesse nel frattempo intervenire ai dati sopra trasmessi.

Qualora il C.N.R.-IRSA UOS di Bari, nei pagamenti, non utilizzi il conto corrente indicato dalla Società per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, quest'ultima provvederà alla risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'IRSA e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, così come disposto dall'art. 3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i..

La Società si impegna a che l'IRSA abbia la possibilità di effettuare le verifiche di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

Su ogni bonifico bancario, inoltre, dovrà essere apposto l'indicazione del relativo Codice Identificativo Gara (CIG).

ART.6 – COSTO DELLA FORNITURA

L'ammontare del costo per ogni singolo gas, del costo forfettario di messa a disposizione e della mancata rotazione, per un periodo massimo di un anno, tariffa, di cui al precedente art. 3, si intende fisso ed invariabile fino alla data di scadenza del presente contratto.

ART.7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, la Società fornitrice dei beni, prima della sottoscrizione del presente contratto, costituisce cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo netto dell'appalto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, che deve:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
- avere validità fino a tutto il termine del Contratto.

La garanzia copre qualsiasi danno subito dall'IRSA a causa di eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti e/o la mancata esecuzione delle prestazioni offerte.

Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Società resta obbligata ad reintegrare la cauzione di cui l'IRSA avesse dovuto valersi in

tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dalle spettanze dell'impresa.

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla Società dopo la liquidazione definitiva.

Il presente contratto diventerà esecutivo alla costituzione della suddetta fideiussione.

ART.8 - PERSONALE

La Società si impegna a fornire un numero di addetti che deve essere tale da poter espletare la fornitura in modo perfetto, nei modi e nei tempi stabiliti nel disciplinare tecnico e nel capitolato d'appalto.

La Società, inoltre, si impegna a concordare con l'IRSA, eventuali variazioni dei tempi, e nei modi di fornitura dei gas ordinati.

È facoltà dell'IRSA chiedere alla Società di allontanare dal servizio il personale che, durante la fornitura del servizio, abbia dato motivi di lagnanza od abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, la Società dovrà impegnarsi a non impiegare, questo personale, nelle successive forniture.

ART.9 - TUTELA DEL PERSONALE

Il personale addetto all'espletamento della fornitura è dipendente della Società, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

La Società è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge; è altresì responsabile dei danni arrecati ai terzi e all'IRSA durante l'esecuzione della fornitura.

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione e sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.

La Società si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro previsti per categoria.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, la Società venisse denunciata al competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze dei predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo, verrà sospeso. L'aliquota delle somme come sopra trattenute sarà corrisposta alla Società soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né la Società stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Società si impegna a nominare entro 10 giorni dall'aggiudicazione del presente appalto un responsabile tecnico o R.S.P.P. che dovrà curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla luce di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI). Il DUVRI, così come previsto dalla L. 81/2008, è parte integrante del presente contratto.

La Società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.

ART.11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Salvo esplicite autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante, così come previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i., è vietato il subappalto del presente contratto.

È assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salvo sempre l'esperimento dell'azione per il risarcimento dei danni nonché di ogni altra azione che l'IRSA ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART.12 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Nell'esecuzione della fornitura, prevista nel presente contratto, gli ordini riguardanti il tipo di gas e il quantitativo avverrà tramite FAX.

La perfetta e regolare esecuzione della fornitura sarà costantemente verificata dal Direttore dell'IRSA o dalla persona da questi delegata.

Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal Direttore dell'IRSA o dalla persona da questi delegata a mezzo di nota scritta indirizzata alla Società, la quale dovrà provvedere all'adempimento entro 24 ore dal ricevimento di tale nota, ferma restando l'applicazione di una penalità che non potrà essere inferiore all'1% (uno per cento) né superiore al 10% (dieci per cento) del compenso mensile. L'ammontare della penalità sarà stabilita dal Dipartimento Affari Patrimoniali del C.N.R. su proposta del Direttore dell'IRSA.

L'applicazione delle penali indicate nei precedenti commi non preclude all'IRSA la facoltà di valutare la gravità delle inadempienze contrattuali ascrivibili alla Società, al fine di una risoluzione del contratto che potrà avvenire con preavviso scritto di 10 giorni e senza alcun indennizzo per la Società e con riserva di facoltà di agire, secondo le modalità previste, alla propria tutela giuridica e patrimoniale.

ART.13 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA DITTA

La Società assume l'obbligo di svolgere la fornitura di Gas con la massima cura e diligenza, utilizzando personale ed attrezzature così come descritto nel Disciplinare Tecnico e nel Capitolato Tecnico, che qui si intendono riportati integralmente, evitando che le infrastrutture o qualsiasi apparecchio possano essere danneggiati.

La Società, in relazione agli obblighi come sopra assunti, dichiara espressamente di rispondere nei confronti dell'IRSA, oltre che per dolo o colpa grave, anche per colpa lieve.

La Società in ogni caso tiene indenni l'IRSA, i dipendenti di quest'ultimo ed i terzi per qualsiasi danno essi abbiano a subire in relazione al mancato svolgimento, con la dovuta diligenza, delle attività di fornitura che le sono state affidate col presente contratto.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'IRSA può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente contratto. In particolare l'IRSA ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che la Società possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni del servizio, specificato sia nel Disciplinare che nel Capitolato Tecnico, o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente contratto, non dipendente da causa di forza maggiore;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale della Società su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività dell'IRSA;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti della Società;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi l'IRSA ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Società e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'escussione della polizza fidejussoria, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'IRSA ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'IRSA si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento della fornitura di cui al presente contratto, qualora sia accertata la responsabilità della Società per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

ART.15 – RECESSO

L'IRSA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, dopo aver garantito, alla Società, il quantitativo minimo di fornitura di gas per un controvalore pari ad €10.000= oltre IVA.

Il recesso verrà comunicato a mezzo Raccomandata A/R anticipata a mezzo Fax, almeno 30 gg. prima.

Tale recesso potrà avvenire anche qualora l'IRSA intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

L'IRSA, inoltre, può recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse o per questioni di bilancio.

La Società può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

ART. 16 – CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, la cessione parziale o totale del credito a terzi pena la risoluzione del contratto.

ART. 17 - DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA'

La Società dichiara che ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel contratto e nei documenti costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso, quali il disciplinare tecnico ed il capitolato d'appalto; conosce la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano, ed in particolare il riconoscimento della fornitura di un quantitativo minimo di gas; riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati; giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.

ART.18 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'IRSA e la Società durante l'esecuzione ed al termine dell'appalto, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza del Foro di Bari.

Agli tutti gli effetti di legge l'IRSA elegge il suo domicilio legale in Viale Francesco De Blasio n. 5 città Bari Z.I.;

per la Società

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'IRSA e la Società dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare i seguenti articoli: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19.

ART.19 - SPESE ED ONERI FISCALI

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 112, co.1, del D.P.R. 21.12.1999, n.554.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del C.N.R.

ART.20 - NORME APPLICABILI

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dalle clausole in esso riportate, dalle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163 del 12/04/06, dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, nonché dal "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dal Consiglio Nazionale delle Ricerche" di cui al D.P. CNR n. 14196 del 3/2/1997, pubblicato sulla G.U. n. 48 in data 27/2/1997, dal vigente dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità del CNR pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/05/2005, S.O. n. 101, e per quanto non previsto dai predetti Regolamenti, dalle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato approvato con RD 18/11/1923 n. 2440 e successive modificazioni e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con RD 23/5/1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della procedura di gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la Sede IRSA di Bari

Bari, lì _____

PER LA SOCIETA'

PER IL CNR - IRSA
Dott. Maurizio Pettine
